

Decreto federale

Disegno

che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del Regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

(Sviluppo dell'acquis «Dublino/Eurodac»)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Art. 1

¹ Lo scambio di note del 14 agosto 2013³ tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea del soddisfacimento dei requisiti costituzionali in relazione allo scambio di note di cui al capoverso 1 conformemente all'articolo 4 paragrafo 3 dell'Accordo del 26 ottobre 2004⁴ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera.

Art. 2

Le leggi federali qui appresso sono adottate nelle versioni qui annesse:

1. Modifica della legge federale del 16 dicembre 2005⁵ sugli stranieri,
2. Modifica della legge del 26 giugno 1998⁶ sull'asilo.

RS

- 1 RS 101
- 2 FF 201X XXXX
- 3 RS ...; FF 201X XXXX
- 4 RS 0.1.142.392.68
- 5 RS 142.20
- 6 RS 142.31

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle leggi di cui all'articolo 2.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato
(art. 2)

Modifica di altri atti normativi

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 2005⁷ sugli stranieri (LStr)

Art. 64 cpv. 5

⁵ Il Consiglio federale definisce il ruolo, le competenze e le mansioni della persona di fiducia.

Art. 64a cpv. 1 e 3^{bis}

¹ Se in virtù delle disposizioni del regolamento (UE) n. 604/2013⁸ un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino (cpv. 4) è competente per lo svolgimento di una procedura d'asilo e d'allontanamento (Stato Dublino), l'UFM emana una decisione di allontanamento nei confronti dello straniero che soggiorna illegalmente in Svizzera.

^{3bis} L'articolo 64 capoverso 4 è applicabile ai minorenni non accompagnati.

Art. 75 cpv. 1^{bis}

Abrogato

Art. 76 cpv. 1 lett. b n. 1, 5 e 6 nonché cpv. 2 e 3

¹ Se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, l'autorità competente, allo scopo di garantire l'esecuzione, può:

b. incarcerare lo straniero se:

1. sono dati motivi giusta l'articolo 75 capoverso 1 lettere b, c, g o h,
5. la decisione d'allontanamento è notificata in un centro di registrazione o in un centro speciale di cui all'articolo 26 capoverso 1^{bis} LAsi e

⁷ RS 142.20

⁸ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), nella versione conforme alla GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

l'esecuzione dell'allontanamento è presumibilmente attuabile; nei casi Dublino l'ordine di carcerazione è retto dall'articolo 76a.

6. *abrogato*

² La carcerazione secondo il capoverso 1 lettera b numero 5 può durare 30 giorni al massimo.

³ I giorni di carcerazione sono computati nella durata massima di cui all'articolo 79.

Art. 76a Carcerazione nell'ambito della procedura Dublino

¹ L'autorità competente può incarcerare lo straniero per garantire il trasferimento nello Stato Dublino competente per la procedura d'asilo se nella fattispecie:

- a. indizi concreti fanno temere che lo straniero intenda sottrarsi all'esecuzione dell'allontanamento;
- b. la carcerazione è proporzionata; e
- c. non possono essere applicate efficacemente misure alternative meno coercitive (art. 28 par. 2 del regolamento [UE] n. 604/2013)⁹.

² I seguenti indizi concreti fanno temere che l'interessato intenda sottrarsi all'esecuzione dell'allontanamento:

- a. nella procedura d'asilo o d'allontanamento l'interessato non ottempera a ordini impartitigli dall'autorità, segnatamente rifiutando di dichiarare la propria identità in violazione del proprio obbligo di collaborare conformemente all'articolo 8 capoverso 1 lettera a LAsi¹⁰ o non dando seguito ripetutamente a una citazione;
- b. il suo comportamento precedente in Svizzera o all'estero indica che egli non si attiene alle disposizioni delle autorità;
- c. presenta più domande d'asilo sotto diverse identità;
- d. abbandona il territorio che gli è stato assegnato o accede a un territorio che gli è vietato giusta l'articolo 74;
- e. nonostante il divieto d'entrata accede al territorio svizzero e non può essere allontanato immediatamente;
- f. soggiorna illegalmente in Svizzera e presenta una domanda d'asilo allo scopo evidente di eludere l'imminente esecuzione di un allontanamento;
- g. espone a serio pericolo o minaccia in modo grave la vita o la salute altrui e per questa ragione è perseguito penalmente o è stato condannato;
- h. è stato condannato per un delitto o un crimine;
- i. Nega all'autorità competente di possedere o aver posseduto un titolo di soggiorno o un visto rilasciati da uno Stato Dublino o di aver presentato una domanda d'asilo in tale Stato.

⁹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 64a cpv. 1.

¹⁰ RS 142.31

³ L'interessato può essere mantenuto in carcere o incarcerato per al massimo:

- a. sette settimane durante la preparazione della decisione inerente alla competenza per la domanda d'asilo; ciò comprende la presentazione all'altro Stato Dublino della domanda di presa in carico, il termine d'attesa fino alla risposta o all'accettazione implicita nonché l'allestimento della decisione e la sua notifica;
- b. cinque settimane durante la procedura prevista dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1560/2003¹¹;
- c. sei settimane tra la notifica della decisione d'allontanamento o d'espulsione, ovvero dopo la fine dell'effetto sospensivo di un eventuale rimedio giuridico per l'impugnazione di una decisione di prima istanza di allontanamento o espulsione, al fine di garantire l'esecuzione della decisione e il trasferimento dell'interessato nello Stato Dublino competente.

⁴ Se una persona si rifiuta di salire a bordo di un mezzo di trasporto in vista dell'esecuzione del trasferimento nello Stato Dublino competente oppure con il proprio comportamento impedisce in altro modo il trasferimento, essa può essere incarcerata allo scopo di garantire il trasferimento laddove non sia possibile ordinare la carcerazione conformemente al capoverso 3 lettera c e risulti vana una misura più mite. La carcerazione può durare soltanto fino a che il trasferimento sia nuovamente possibile ma al massimo sei settimane. Con il consenso dell'autorità giudiziaria, può essere prorogata di un mese fintanto che l'interessato non si riveli disposto a mutare il proprio comportamento. La durata massima di questa carcerazione è di tre mesi.

⁵ I giorni di carcerazione sono computati nella durata massima di cui all'articolo 79.

Art. 78 cpv. 3

³ La carcerazione e la sua proroga sono ordinate dall'autorità del Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. Lo straniero che si trovi già in carcere in applicazione degli articoli 75, 76 o 77 può esservi lasciato qualora siano adempite le condizioni di cui al capoverso 1.

Art. 80 cpv. 2^{bis}

^{2bis} In caso di carcerazione secondo l'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5, la competenza e la procedura d'esame sono rette dagli articoli 105, 108, 109 e 111 LAsi.

¹¹ Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 sett. 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro da un cittadino di un Paese terzo, GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3.

Art. 80a Ordine di carcerazione ed esame della carcerazione nell'ambito della procedura Dublino

¹ La competenza di ordinare la carcerazione secondo l'articolo 76a nei riguardi di una persona che:

- a. durante la procedura Dublino soggiorna in un centro di registrazione o in un centro speciale secondo l'articolo 26 capoverso 1^{bis} LAsi¹² spetta all'UFM;
- b. è stata assegnata a un Cantone o soggiorna in un Cantone senza aver presentato una domanda d'asilo (art. 64a) spetta a quel Cantone.

² Se la carcerazione è stata ordinata dall'UFM, la procedura tesa a esaminare la legalità e l'adeguatezza della carcerazione e la pertinente competenza sono rette dagli articoli 105, 108, 109 e 111 LAsi.

³ Se la carcerazione è stata ordinata dal Cantone, su richiesta dello straniero incarcerato la legalità e l'adeguatezza della carcerazione sono esaminate da un'autorità giudiziaria in procedura scritta. Tale esame può essere chiesto in ogni tempo.

⁴ Lo straniero incarcerato può presentare istanza di scarcerazione in ogni tempo. L'autorità giudiziaria decide in merito entro otto giorni feriali in procedura scritta.

⁵ È esclusa la carcerazione di fanciulli e adolescenti che non hanno compiuto i 15 anni.

⁶ La persona di fiducia di cui all'articolo 17 capoverso 3 LAsi o all'articolo 64a capoverso 3^{bis} LStr è informata preliminarmente dell'incarcerazione di un minore non accompagnato.

⁷ La carcerazione termina se:

- a. il motivo è venuto a mancare o si rivela che l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è inattuabile per motivi giuridici o di fatto;
- b. è stata accolta un'istanza di scarcerazione; oppure
- c. la persona incarcerata comincia a scontare una pena o misura privativa della libertà.

⁸ Nell'esaminare l'ordine di carcerazione, nonché la decisione di mantenimento o revoca di quest'ultima, l'autorità giudiziaria tiene parimenti conto della situazione familiare dell'interessato e delle circostanze in cui la carcerazione è eseguita.

Art. 81 cpv. 3 e 4

³ Nell'organizzare la carcerazione va tenuto conto delle esigenze delle persone bisognose di protezione, dei minori non accompagnati e delle famiglie con minori.

⁴ L'organizzazione della carcerazione è inoltre retta:

- a. in caso di allontanamento verso un Paese terzo, dagli articoli 16 paragrafo 3 e 17 della direttiva 2008/115/CE¹³.

¹² RS 142.31

-
- b. nei casi connessi a un trasferimento Dublino, dall'articolo 28 paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 604/2013¹⁴.

Art. 109a cpv. 2 lett. b

² Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:

- b. l'UFM: al fine di determinare lo Stato responsabile dell'esame di una domanda d'asilo in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013¹⁵, nonché nell'ambito dell'esame di una domanda d'asilo qualora il trattamento della domanda competa alla Svizzera;

2. Legge del 26 giugno 1998¹⁶ sull'asilo (LAsi)

Art. 17 cpv. 3 lett. d e cpv. 5

³ Le competenti autorità cantonali nominano senza indugio una persona di fiducia che difenda gli interessi dei richiedenti minorenni non accompagnati, per la durata:

...

- d. della procedura Dublino.

⁵ Il Consiglio federale definisce il ruolo, le competenze e le mansioni della persona di fiducia.

Art. 22 cpv. 1^{ter}, frase introduttiva

^{1ter} L'Ufficio federale autorizza l'entrata se la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d'asilo in virtù del Regolamento (UE) n. 604/2013¹⁷:

Art. 35a Ripresa della procedura nell'ambito della procedura Dublino

Se in virtù del Regolamento (UE) n. 604/2013¹⁸ l'esame della domanda d'asilo spetta alla Svizzera, la procedura d'asilo è ripresa anche in seguito a uno stralcio.

¹³ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dic. 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; versione conforme alla GU L 348/98 del 24.12.2008.

¹⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 64a cpv. 1.

¹⁵ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 64a cpv. 1.

¹⁶ **RS 142.31**

¹⁷ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), versione conforme alla GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

Art. 107a Procedura per i casi Dublino

¹ Il ricorso interposto contro la decisione di non entrata nel merito della domanda presentata da un richiedente l'asilo che può partire per uno Stato cui compete l'esecuzione della procedura di asilo e di allontanamento in virtù di un trattato internazionale non ha effetto sospensivo.

² Il richiedente l'asilo può, entro il termine di ricorso, chiedere la concessione dell'effetto sospensivo.

³ Il Tribunale amministrativo federale decide entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta secondo il capoverso 2. Se l'effetto sospensivo non è accordato entro cinque giorni, l'allontanamento può essere eseguito.

Art. 108 cpv. 4

⁴ La verifica della legalità e dell'adeguatezza dell'assegnazione di un luogo di soggiorno all'aeroporto o in un altro luogo appropriato conformemente all'articolo 22 capoversi 3 e 4, nonché della carcerazione ordinata dall'UFM secondo l'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 o 76a LStr¹⁹ può essere chiesta in qualsiasi momento mediante ricorso.

Art. 111 lett. d

I giudici decidono in qualità di giudice unico in caso di:

...

- d. ordine di carcerazione dell'UFM secondo gli articoli 76 capoverso 1 lettera b numero 5 e 76a LStr²⁰.

¹⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 22 cpv. 1^{ter}.

¹⁹ RS 142.20

²⁰ RS 142.20